

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 15 OTTOBRE 1952

(85ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRABINO

### I N D I C E

#### Disegno di legge:

(Seguito della discussione)

« Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie » (N. 2311):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 983 e <i>passim</i>
QUAGLIARIELLO . . . . .	984 e <i>passim</i>
BANFI . . . . .	984 e <i>passim</i>
CARISTIA . . . . .	985
FILIPPINI . . . . .	986
DE SANCTIS, <i>relatore</i> . . . . .	986
SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	987 e <i>passim</i>
TOSATTI . . . . .	991
LAMBERTI . . . . .	991

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Banfi, Canonica, De Sanctis, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Gervasi, Jannelli, Lamberti, Lovera, Magri, Quagliariello, Rolfi, Russo, Saponi, Tignino, Tonello e Tosatti.

Interviene, altresì, l'onorevole Segni, Ministro della pubblica istruzione.

RUSSO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Seguito della discussione del disegno di legge:

« Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie » (N. 2311).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie ».

Desidero informare innanzi tutto l'onorevole Ministro che nelle riunione precedente si è svolta in seno a questa Commissione un'ampia discussione sul presente disegno di legge.

Se ne è esaminato il fine e si sono, altresì, esaminati i mezzi che il Governo ha creduto proporre per il raggiungimento di questo fine. Unanime è stato il plauso dei vari settori della Commissione per lo scopo che il Governo si è proposto, di rendere, cioè, più sicuro il conseguimento di risultati apprezzabili e lodevoli nei concorsi a cattedre universitarie.

Opinioni diverse, invece, sono sorte sopra determinati punti del disegno di legge in esame.

Faccio presente, altresì, che, chiusa la discussione generale, si deve passare adesso all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è modificato come segue:

“Le Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre universitarie sono formate secondo le norme appresso indicate.

“Ciascun titolare delle Facoltà o scuole, di cui al citato articolo 70, designa non più di

due professori che siano o siano stati ordinari della materia messa a concorso o di materia affine. In casi eccezionali, il Ministro, sentita la Giunta della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, può stabilire che siano votati anche cultori della materia messa a concorso. Entrano a far parte della Commissione i due designati che riportino il maggior numero di voti ed altri tre scelti, mediante estrazione a sorte, tra i sei successivi designati, ciascuno dei quali abbia riportato un numero di voti non inferiore al ventesimo della somma dei votanti. All'uopo, le frazioni di unità percentuale sono arrotondate all'unità immediatamente superiore».

QUAGLIARIELLO. Al terzo comma, al primo periodo dopo le parole: «Ciascun titolare delle Facoltà o Scuole, di cui al citato articolo 70, designa non più di due professori...» proporrei il seguente emendamento aggiuntivo: «di cui almeno uno sia o sia stato ordinario della materia messa a concorso e l'altro di materia strettamente affine. Nel caso che non esistano almeno due ordinari della materia messa a concorso, potranno anche essere indicati soltanto professori di materia affine».

Noi dobbiamo impedire, insomma, che vi siano commissioni di concorso per cattedre universitarie in cui non vi sia nessun professore di ruolo. Così come è compilato l'articolo in esame, è possibile, infatti, che i professori di materie affini manchino del tutto o prevalgano sui professori di ruolo in modo da costituire essi soli la Commissione. Sarebbe, pertanto, giusto che almeno uno dei due professori da indicare da ciascun votante sia di ruolo.

BANFI. Non vorrei insistere su quanto ho detto la volta passata, ma mi appello a quelle che sono state le dichiarazioni dei professori universitari, con i quali ho avuto occasione di scambiare delle idee, i quali, compresi della funzione che l'onorevole Ministro attribuisce a questa nuova legge, hanno insistito affinché gli elettori siano scelti tra i professori di ruolo della materia messa a concorso e i professori di materie affini, demandando al Consiglio superiore della pubblica istruzione, una volta tanto, la determinazione di quelle che possono essere le materie affini. Ora so che

ciò presenta alcune difficoltà; e la prima è quella della determinazione da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione delle materie affini. So che si possono commettere, adottando la via da me proposta, anche degli errori, ma mi sembra che, per quanti errori si possano commettere, non si tratterà mai di un errore così grande come se noi chiamassimo ad esercitare la scelta in seno alla Commissione a delle persone, pur dottissime, ma che sono completamente estranee alla materia e che, pertanto, possono essere soggette alla spinta di ragioni personali e di amicizie. A me è sembrato, e con me anche ai colleghi universitari con cui ho parlato, che la determinazione del corpo elettorale sia una garanzia supplementare.

Proporrei, pertanto, il seguente emendamento sostitutivo all'inizio del terzo comma dell'articolo 1, vale a dire dove si dice «Ciascun titolare delle Facoltà o scuole, di cui al citato articolo 70, designa non più di due professori che siano o siano stati ordinari della materia messa a concorso o di materia affine» direi invece «Ciascun professore fuori ruolo, ordinario e straordinario della materia messa a concorso e di materie affini nelle Facoltà o scuole, di cui al citato articolo 70...».

Dopo le parole «... o di materia affine», proporrei, inoltre, il seguente emendamento aggiuntivo: «Le materie affini vengono designate una volta per sempre dalla I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che ne aggiorna ogni anno l'elenco».

Vi è poi una seconda questione, ed è quella per cui in casi eccezionali il Ministro, sentita la Giunta della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, può stabilire che siano votati anche cultori della materia messa a concorso. Ora benchè — dobbiamo riconoscerlo — in Italia la cultura scientifica sia essenzialmente cultura universitaria, tranne alcune poche nobili eccezioni, io capisco la ragione che ha indotto ad introdurre tale eccezione; ma mi sembra che al riguardo sorgano delle difficoltà.

Il Ministro può stabilire che siano votati anche cultori della materia messa a concorso: ma come e quando? Nel bando del concorso stesso, certamente; ma perchè nel bando di un concorso e non nel bando di un altro? E

non può sembrare, stabilendo che in un concorso sia votato anche un cultore della materia messa a concorso, che si instauri una designazione per una determinata persona?

Mi pare, peraltro, che ciò crei difficoltà insino al Ministero al quale giungeranno una serie di lamentele. D'altra parte, se con la formulazione del disegno di legge, che non è molto chiara, si intende invece che i professori possono votare ed il Ministro debba dopo dichiarare se si tratta o no di persona di fama eccezionale, allora la cosa diventa ancora più complicata perchè si lascia all'arbitrio dei professori di determinare le persone di fama eccezionale e poi si dà al Ministro un compito di cui non vorrei essere investito, dato che egli dovrebbe dichiarare se si tratta o non si tratta di persona di fama eccezionale. Quindi o intendiamo chiarire il concetto in modo che sia evidente che cosa si intende fare (in modo che sia tolta qualunque possibilità di arbitrio nello stabilire quali sono le persone che vanno considerate come di fama eccezionale) o, altrimenti, dovremmo rinunciare a una simile prassi per evitare interventi dannosi e perchè non si crei quello stato d'animo che è intervenuto dopo il fascismo, per cui le persone veramente di fama eccezionale proprio dal titolo di fama eccezionale sono state colpite come da un segno di infamia.

Sarei favorevole, pertanto, alla introduzione nella Commissione di questa persona eccezionale — ripeto: sono pochissimi casi —; però così come è formulato l'articolo, temo inevitabili inconvenienti.

A tal fine proporrei un emendamento sostitutivo. Alle parole « In casi eccezionali », sostituirei le parole: « Ove manchino o siano in numero scarso professori della materia o delle materie affini... ». Desidererei, comunque, conoscere in proposito il pensiero del Ministro.

CARISTIA. Debbo dire chiaramente che la espressione « cultori della materia » mi lascia perplesso e mi associo, pertanto, in gran parte alle considerazioni esposte testè dal collega senatore Banfi. Con la espressione « cultori della materia », infatti, domani l'onorevole Ministro potrebbe anche nominare...

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Nominare, no!

CARISTIA. Va bene, diciamo pure, allora, autorizzare a votare. Dunque il Ministro si troverebbe nella situazione — a mio avviso, non molto facile — di dover scegliere chi per una data materia può essere considerato cultore della materia medesima. Questa espressione « cultori della materia » è alquanto equivoca perchè si può essere cultori in diversa misura di una determinata materia. Ritengo, pertanto, che con una simile espressione il Ministro abbia voluto indicare cultori di una certa fama di date materie. V'è da notare, inoltre, che, dando uno sguardo superficiale ai vari insegnamenti delle varie Facoltà, si viene a scoprire agevolmente che questi cultori, se pure ne esistano, sono pochissimi (io almeno non ne conosco), dal momento che l'insegnamento universitario si è specializzato nel modo che tutti sanno, e non è, quindi, cosa agevole trovare una persona che coltivi una materia in tal grado da essere nominata membro di una Commissione che ha un ufficio in tal grado delicato. Naturalmente mi riferisco soltanto a quelle Facoltà di cui ho una certa conoscenza, la Facoltà di lettere e quella di giurisprudenza. Cominciamo da quest'ultima: io non so che vi siano cultori eminenti di statistica o di diritto costituzionale che abbiano una cultura tale da dare, a chi è titolare della materia, le dovute garanzie; e lo stesso si potrebbe dire per la storia del diritto italiano, per il diritto romano e per altre materie. Se poi consideriamo la Facoltà di lettere, allora la tecnica è ancora più specializzata, ovvero la specializzazione della materia è ancora più precisa. Forse possono esistere cultori di storia della letteratura italiana, ma quando noi andiamo ad analizzare, facciamo degli sforzi enormi per trovare tali cultori.

E che cosa si deve dire, poi, dei cultori della storia antica, dei cultori della letteratura greca? Tutte queste considerazioni mi lasciano perplesso, tanto che sarei favorevole addirittura alla soppressione della disposizione.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vi sono dei casi eccezionali che rendono utile la disposizione, come ad esempio per la nomina di professori di astronomia o di letteratura cinese.

CARISTIA. Riconosco che vi sono materie in cui è difficile trovare anche un professore

di materia affine e quindi bisogna ricorrere ai cultori della materia; ma si tratta, come ripeto, di discipline che sono in numero strettissimo e per le quali non mi pare il caso di redigere una norma di carattere generale.

Ho esposto queste mie considerazioni che rispondono a perplessità e a dubbi: la Commissione potrà, comunque, saggiamente decidere in merito.

FILIPPINI. Desidero fare alcune considerazioni affinché il Ministro possa essere poi più chiaro nella sua risposta. In sostanza, mi pare di comprendere che nel comma si preveda il caso eccezionale in cui debbano entrare a far parte della Commissione anche cultori della materia messa a concorso. La eccezionalità riguarda la materia oppure la eccezionalità riguarda quei cultori, di cui si dice debbono essere di chiara fama, o qualche cosa del genere? Questo è il primo punto che vorrei sottoporre all'attenzione del Ministro.

Il secondo punto, cui voglio accennare, concerne il meccanismo della nomina: come avviene? Il Ministro è lui stesso che autorizza a far entrare nella Commissione i cultori della materia messa a concorso o è il Ministro che, sentita la Giunta della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, fa sì che sian votati i cultori della materia messa a concorso?

DE SANCTIS, *relatore*. Anzitutto mi pare che il progetto molto breve e molto ben pensato dall'onorevole Ministro venga, in sostanza, gravemente peggiorato da alcuni degli emendamenti proposti e, prima di tutto, da quello che propone di restringere gli elettori ai soli appartenenti alla materia specifica. Ciò significa in sostanza dare a questa votazione un carattere di « specialismo » assoluto, ciò significa favorire lo « specialismo » e chiudere gli occhi alla cultura che vi si svolge innanzi. Credo che il professore universitario non si debba mettere fuori della vita culturale della propria nazione, ma debba essere invece in grado di valutarla e di conoscerla. La esclusione dei colleghi delle materie affini e il volere che soltanto gli specialisti, i cultori di una determinata materia, siano in grado di giudicare e di eleggere, mi pare che implichi un cattivo giudizio di valore, d'altronde inesatto, intorno alla capacità dei professori universi-

tari che sono specialisti della loro materia, ma che debbono conoscere a fondo la vita culturale del Paese e i problemi che l'assillano ed essere in grado di giudicare intorno al valore di cultori di materie che non siano la propria. In sostanza, noi abbiamo combattuto per evitare che lo specialista chiuda gli occhi innanzi alla vita culturale del Paese nel suo complesso (e qui ricorderò che anche io ho assistito nella mia giovinezza alla lotta intrapresa dai così detti « vociani » perchè il culto dello specialismo, considerato deleterio, cessasse in sostanza di frazionare la cultura, perchè il professore universitario fosse partecipe alla vita culturale del suo Paese e a quella degli altri popoli, perchè egli avesse una particolare maestria nella sua specialità, ma fosse in grado di valutare ciò che si svolge intorno a lui). I grandi progressi che sono stati fatti in molte discipline provengono spesso proprio da questa concezione. Se, per esempio, la critica della letteratura latina e di quella greca non è più quella di una volta, quella del neo-classicismo di altri tempi, è perchè noi abbiamo aperto gli occhi, per mezzo della critica, intorno alla letteratura italiana, francese, tedesca, e ciò dimostra pertanto, come bisogna oggiora partecipare alla cultura generale, valutare i problemi che si agitano in questo campo o nell'altro e ritornare, arricchiti, alla propria particolare disciplina.

Respingerei quindi l'emendamento proposto dal senatore Banfi riguardo al corpo elettorale, che, secondo me, deve essere composto da tutti i professori, come avviene in tutte le accademie in cui le proposte possono essere fatte dalle categorie, ma il corpo elettorale è dato dalla classe. Ritengo, insomma, che debba essere mantenuto il corpo elettorale, con la larghezza proposta dall'onorevole Ministro.

Per quanto attiene all'altra questione, circa la possibilità di riconoscere gli uomini veramente eminenti, vi dirò che esistono e sono ben noti. Vi sono studiosi di storia moderna, ad esempio, vissuti negli archivi, che ne sanno talvolta anche di più dei professori universitari; vi sono studiosi di antichità, che sono vissuti facendo scavi o dirigendo musei od occupandosi della direzione delle antichità nelle varie regioni del nostro Paese o viaggiando e scavando fuori di Italia; di costoro va tenuto conto con la dovuta larghezza.

E per tenerne conto non è necessario ricorrere al Ministro o ad altri, ma sono gli stessi professori universitari, che hanno consapevolezza di ciò che si fa nel loro campo in vantaggio della scienza, i quali debbono intervenire e scegliere essi stessi quei cultori, quando ne sia il caso.

Per me, quindi, sono da respingersi gli emendamenti proposti dal senatore Barfi, mentre ritengo debba essere mantenuta la dizione che ci è proposta.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione.*  
Ringrazio l'onorevole relatore e mi scuso di non esser stato presente alla sua relazione, così egregiamente svolta nella precedente riunione. Relativamente agli emendamenti proposti, riguardo al problema sollevato da alcuni oratori, faccio osservare che esso ha le sue origini in alcune situazioni particolari cui si accenna anche nella relazione: i casi eccezionali, infatti, sono quelli in cui mancano professori di ruolo e occorre allora ricorrere a cultori della materia. Ci troviamo, insomma, di fronte a casi di discipline che non si insegnano se non in una o due Università e, quindi, restringere l'elettorato ai professori della materia significherebbe non formare neppure la Commissione. Occorre quindi che siano ammessi, come è stabilito dal regolamento vigente, a comporre la Commissione anche i cultori della materia. Quanto alla « eccezionalità » deve essere ben chiaro che essa si riferisce alla materia, secondo quanto è stato sempre praticato. La « eccezionalità » della materia è valutata dalla Giunta della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la quale è composta per intero di professori universitari, restando inteso che il Ministro decide in conformità. Ma una cosa deve esser chiara agli onorevoli senatori di questa Commissione: occorre che i professori della materia messa a concorso, non solo manchino, ma siano anche in scarso numero; si potrebbe, pertanto, precisare il punto controverso con la chiarificazione: « ove manchino o siano in scarso numero i professori della materia o di materie affini ». Comunque preferirei mantenere la formula proposta, nella considerazione che i professori universitari sanno scegliere cultori valenti. Il pericolo che il collegio elettorale voti delle nullità non

si è mai verificato con la vigente legislazione e credo non si verificherà in futuro.

Quanto alla seconda proposta, essa dovrebbe nel caso, costituire un articolo aggiuntivo. Si tratta in sostanza di restringere l'elettorato attivo; ma ove questo venisse eccessivamente ristretto, si andrebbe contro lo scopo della legge, dato che più facilmente si formerebbero delle maggioranze a danno di questo o di quell'individuo. Più restringiamo il corpo elettorale, e più facilmente, si formeranno certe « combinazioni » intese ad eludere lo scopo della legge.

Tuttavia, nella Facoltà di legge qualunque professore ritengo sia in grado di giudicare e votare il valore di altri suoi colleghi della sua stessa Facoltà, anche se insegna diritto finanziario ed economia politica. Attribuire, infatti, ad un professore di una Facoltà la incapacità a valutare un collega della sua stessa Facoltà, ciò risulta ingiurioso per gli stessi professori universitari. D'altronde, di restrizione in restrizione potremmo arrivare ad affermare che per la storia del diritto italiano possono essere chiamati a giudicare solo i professori del diritto italiano e, per i professori del diritto romano, solo i professori del diritto romano. Ma, onorevoli senatori, il professore di diritto civile ed il professore di diritto costituzionale non sono forse in grado di valutare quale sia il grado di preparazione di un professore della loro Facoltà, anche se quest'ultimo insegna una materia diversa dalla loro ?

Se qualche cosa vuol esser fatto in questo campo è quella di escludere intere Facoltà dal raggruppamento per quel che concerne la nomina di commissari chiamati a giudicare i concorrenti per una materia, di una Facoltà o dell'altra, messa a concorso. Ciò vale soprattutto per le Facoltà di veterinaria e di medicina e chirurgia.

Comunque, non è assolutamente possibile (e son lieto che il relatore abbia espresso così nobilmente il suo pensiero in questo senso) che noi escludiamo dal voto professori della stessa Facoltà. Qualunque professore della Facoltà di lettere o di legge è in grado di giudicare nell'ambito delle materie della propria Facoltà.

In merito all'emendamento Quagliariello non mi nascondo le difficoltà di applicazione,

poichè, con la sua approvazione, si restringerebbe e si vincolerebbe l'elettorato passivo. Secondo il progetto hanno possibilità, infatti, di essere eletti i professori di ruolo o non di ruolo della materia e anche quelli di materie affini. Ebbene può darsi, per ipotesi, che il corpo elettorale concentri i propri voti tutti sui professori di materie affini. Se diciamo, invece, al corpo elettorale che esso deve designare un professore della materia e uno delle materie affini, poniamo una restrizione effettiva all'elettorato passivo. Si renderebbe necessario, allora, fare due votazioni distinte per l'uno e per l'altro; altrimenti potrebbe verificarsi il caso che i primi due eletti fossero ambedue titolari delle materie affini e che il primo delle materie messe a concorso sia il sesto o il settimo nella graduatoria dei voti riportati. Ripeto che non mi nascondo le gravissime difficoltà di applicare una norma del genere, dato che, ad accoglierla, ne potrebbe venire sovvertita la volontà del corpo elettorale. Non posso, pertanto, accettare l'emendamento presentato dal senatore Quagliariello.

Potrei, invece, accettare di sostituire alle parole: « In casi eccezionali » le altre: « Ove manchino o siano di scarso numero i professori della materia o delle materie affini ».

**PRESIDENTE.** Desidereremmo ascoltare il parere dell'onorevole Ministro sulla proposta del senatore De Sanctis, tendente ad ammettere senza eccezioni anche i cultori della materia messa a concorso.

**SEGNI, Ministro della pubblica istruzione.** La formula del regolamento è stata sempre quella contemplata nel disegno di legge e non mi appare opportuno che l'eccezionalità debba essere eccessivamente estesa.

Per quanto riguarda le proposte di limitare la scelta dei commissari, faccio osservare, inoltre, che bisogna assolutamente evitare l'assurdità di far giudicare un professore unicamente dai professori della sua stessa materia. Riconosco che la Facoltà di scienze è la meno omogenea e che per essa il ragionamento avanzato da taluno potrebbe avere un certo valore, ma non si può formulare una legge per una sola Facoltà; noi dobbiamo emanare una norma generale adeguata a tutte le Facoltà.

Desidero, infine, precisare che gli inconvenienti, che hanno causato la presentazione

di questo disegno di legge, non riguardano la capacità di scelta e di giudizio, ma concernono il fatto che le persone chiamate a giudicare assai spesso non giudicano, perchè magari legate da interessi affettivi, oppure in altro modo, al giudicando. Ripeto che le limitazioni alla capacità di giudizio non riguardano la capacità intellettuale, ma dipendono da altri fattori che sono a conoscenza di tutti. Più restringiamo il corpo elettorale e più facile sarà la formazione delle « camarille ». Ritengo, quindi, che tutte le restrizioni del corpo elettorale attivo debbono essere riguardate con moltissima cautela.

**PRESIDENTE.** Passiamo adesso alla discussione degli articoli.

Do nuovamente lettura dell'articolo 1:

#### Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, numero 238, è modificato come segue:

« Le Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre universitarie sono formate secondo le norme appresso indicate.

« Ciascuno titolare delle Facoltà o Scuole, di cui al citato articolo 70, designa non più di due professori che siano o siano stati ordinari della materia messa a concorso o di materia affine. In casi eccezionali, il Ministro, sentita la Giunta della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, può stabilire che siano votati anche cultori della materia messa a concorso. Entrano a far parte della Commissione i due designati che riportino il maggior numero di voti ed altri tre scelti mediante estrazione a sorte, tra i sei successivi designati, ciascuno dei quali abbia riportato un numero di voti non inferiore al ventesimo della somma dei votanti. All'uopo, le frazioni di unità percentuale sono arrotondate all'unità immediatamente superiore ».

Il senatore Banfi, come ricorderanno, propone tra l'altro, di sostituire alle parole: « Ciascun titolare della Facoltà o Scuole, di cui al citato articolo 70... » le altre: « Ciascun professore fuori ruolo, ordinario e straordinario, della materia messa a concorso e di materie affini nelle Facoltà o Scuole di cui al citato articolo 70... ».

BANFI. Dirò solo due parole per contraddire, se mi è possibile, una affermazione dell'onorevole Ministro, dato che siamo così profondamente d'accordo sopra i fini che la legge si propone e che non consentiamo, invece, unicamente sull'uso di determinati strumenti.

Il Ministro ha detto che più si restringe il corpo elettorale, più diventano possibili le consorterie. Non è che, attraverso la mia proposta di modifica, si vuole restringere il corpo elettorale, sibbene lo scopo è di qualificarlo, di scegliere un elettorato responsabile di fronte a quel caso e al proprio collega di una determinata scienza. Tutti sappiamo che sono proprio le gran masse di elettori a rendere possibile le « camarille » sulle quali possono avere presa sentimenti affettivi o di simpatia, e non valutazioni di capacità; il che non avviene, invece, per i titolari della materia o di materie affini, i quali in ogni caso emettono un giudizio più responsabile. A mio avviso, insomma, bisogna escludere dalla votazione quelle masse di elettori che votano là dove il vento spira, dove amicizia conduce. Per rendere il giudizio veramente scientifico, credo che sia utile una restrizione dell'elettorato attivo.

Aggiungerò che con la restrizione proposta non è che venga ristretto in un modo accademicamente geloso il corpo degli elettori, dato che nella seconda parte dell'emendamento si chiede che la fissazione degli elettori venga fatta dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale, nel suo illuminato parere, può ben vedere come possa essere esteso il concetto delle materie affini, tenendo conto Facoltà per Facoltà delle varie situazioni che nelle Facoltà esistono. Ha ragione l'onorevole Ministro quando dice che non bisogna fare una legge per una Facoltà. Ma, per rendere impossibile che nascano dei danni da formulazioni generali, mi sembra che l'intervento del Consiglio superiore, come giudice di materie affini, dia sufficiente garanzia di un'ampia possibilità di giudizio, che tenga conto del parere non solo degli specialisti ad oltranza, ma anche di coloro che avvertono ad un più vasto orizzonte.

QUAGLIARIELLO. Mi associo all'emendamento del senatore Banfi.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. La restrizione proposta è davvero eccessiva.

Si guardi, infatti, alle Facoltà che hanno maggiore importanza numerica, più frequentate, per esempio alla Facoltà di giurisprudenza. Nel concorso per la cattedra di economia politica potrebbero giudicare, secondo l'emendamento Banfi, solo coloro che insegnano economia, scienza delle finanze, statistica. Ma si può ritenere che un professore di storia di diritto romano sia incapace di votare per un suo collega di economia politica? Non si tratta, infatti, di giudicare il concorrente poichè in tal caso occorre lo specialista, ma di valutare le persone degne di formare le Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre universitarie. Se si dovesse dar luogo alle limitazioni proposte si dovrebbero formare nelle Facoltà di giurisprudenza numerosi gruppi: gruppo economico, gruppo statistico, gruppo privatistico, gruppo pubblicistico, e via dicendo.

Possiamo anche ammettere che per la Facoltà di giurisprudenza votino tutti i professori della Facoltà stessa, e quelli della Facoltà di economia e commercio, ma non possiamo restringere il cerchio maggiormente. Nelle altre Facoltà, per esempio nella Facoltà di medicina, esiste la stessa situazione.

QUAGLIARIELLO. E per la Facoltà di scienze?

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. La Facoltà di scienze può essere considerata come una riunione di più Facoltà. Potremmo valutarla da questo punto di vista; ma siccome tutte le materie, anche se non uniformi tra loro, sono riunite in un insegnamento collettivo, mi sembra grave anche in questo caso restringere l'elettorato. In ogni Facoltà si suppone che gli insegnanti si conoscano fra di loro.

Restringiamo la eccezionalità alla causa di mancanza di titolari, ma nell'elettorato attivo tutti i colleghi della Facoltà debbono essere capaci di scegliere i componenti della Commissione giudicatrice di concorsi a cattedre della stessa Facoltà. La formula proposta del senatore Banfi dovrebbe essere, a mio avviso, riveduta secondo un concetto più largo. Non basta la sola estrazione a sorte a correggere la situazione, perchè ci potremmo trovare di fronte ad un corpo elettorale ristretto, per cui non si possa fare l'estrazione a sorte, dato che potrebbe mancare il numero minimo di

persone che abbiano riportato un determinato *quorum*.

**PRESIDENTE.** Debbo sottolineare in ciò che ha detto l'onorevole Ministro un punto che mi pare di particolare rilievo, e cioè che questa legge ha il fine determinato di eliminare certi inconvenienti. L'emendamento del senatore Banfi rispetta quel fine, ma incide sopra la tradizione, non solo italiana, ma estera, universale. Dappertutto, infatti, sono le Facoltà che scelgono i nuovi titolari o, almeno, i giudici di concorso. Inoltre, l'emendamento modifica la struttura stessa delle Facoltà, perchè le Facoltà sono degli enti a funzioni scientifiche e didattiche che determinano dei rapporti precisi tra i professori che le compongono. Quando al momento della votazione, che ha lo scopo di fornire la Facoltà di nuovi elementi, la Facoltà viene scissa p. e. in gruppo economico, gruppo privatistico, gruppo pubblicistico, e via dicendo, la Facoltà in quella occasione non è più quella che è normalmente, cioè si instaura, ai fini della votazione, una struttura della Facoltà che non è la sua struttura. Ove l'emendamento del senatore Banfi fosse accolto, ai fini didattici e scientifici inciderebbero fortemente e sulla tradizione e sul costume comune delle Università straniere e sulla struttura nostra universitaria che è per Facoltà.

Secondo punto. La Facoltà di scienze è certamente la Facoltà meno omogenea fra tutte. Forse è anche la Facoltà in cui non si sono mai verificati inconvenienti. Non ricordo che per concorsi di matematica, di botanica o di zoologia si sia mai parlato di « camarille ». Aggiungo ancora che l'elaborazione di una tabella di materie affini è l'argomento più litigioso che si possa immaginare. Il Consiglio superiore, invitato più volte a redigerla, non è mai riuscito a tanto. Qualora si stabilisse secondo lo emendamento Banfi che la tabella è composta una volta per sempre e che essa viene aggiornata ogni anno, noi avremmo ogni anno il raggruppamento delle affinità modificato in vista dei concorsi dell'anno. Ciò aprirebbe la più larga via alle combinazioni o « camarille ».

Metto ai voti adesso, l'emendamento Banfi, che è diviso in più parti; nella sua prima parte questa consiste nel sostituire le parole: « Ciascun titolare delle Facoltà o Scuole di cui al

citato articolo 70 » con le parole: « Ciascun professore fuori ruolo, ordinario o straordinario della disciplina messa a concorso e di materie affini nelle Facoltà o Scuole, di cui al citato articolo 70 ». Ripeto per chiarezza che si tratta di mutare l'elettorato attivo, non più affidandolo alle Facoltà costituite tradizionalmente, ma a raggruppamenti di materie da definirsi in seguito.

Chi approva l'emendamento è pregato di alzarsi.

*(Dopo prova e contro prova non è approvato).*

In seguito al risultato della votazione decade l'altra parte aggiuntiva dell'emendamento Banfi. Sottopongo all'onorevole Ministro il seguente quesito; il testo ministeriale dice: « Ciascun titolare . . . designa non più di due professori . . . ». Ora da questa dicitura non si potrebbe ricavare che ciascun titolare voti per qualunque disciplina ?

**SEGNI, Ministro della pubblica istruzione.** Ne convengo. È opportuno rettificare la formula. Inoltre a proposito dell'elettorato attivo il 4° comma dell'articolo 70 del testo unico sull'istruzione superiore recita: « Agli effetti di cui al comma precedente le Facoltà di scienze politiche e di scienze economiche e commerciali sono considerate come Facoltà di giurisprudenza, le Facoltà di medicina veterinaria come Facoltà di medicina e chirurgia, le Facoltà di architettura come Facoltà di ingegneria, e le Facoltà di agraria come Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ». Su questo comma si potrebbe accettare qualche modificazione, che, per essere apportata, ha tuttavia bisogno di un po' di tempo per l'elaborazione. Pregherei, pertanto, la Commissione di tenere in sospenso l'approvazione del primo periodo del terzo comma dell'articolo 1 del presente disegno di legge: « Ciascun titolare delle Facoltà o Scuole, di cui al citato articolo 70, designa non più di due professori che siano o siano stati ordinari della materia messa a concorso o di materia affine », e di proseguire l'esame dell'articolo 1 e dei successivi articoli, per studiare un eventuale emendamento relativo al 3° e al 4° comma dell'articolo 70 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore.

**PRESIDENTE.** Se non si fanno osservazioni, accantoniamo l'esame del primo periodo del terzo comma già letto dal Ministro e pas-



siamo a discutere il periodo seguente che recita: « In casi eccezionali, il Ministro, sentita la Giunta della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, può stabilire che siano votati anche cultori della materia messa a concorso ». A questo proposito il Ministro ha proposto un emendamento sostitutivo delle parole « In casi eccezionali » col testo seguente: « Ove manchino o siano in scarso numero i professori che siano o siano stati ordinari della materia messa a concorso o di materie affini ».

Anche il senatore De Sanctis ha presentato, nella scorsa riunione, un emendamento per il quale tutta la prima parte del comma dovrebbe essere così formulata: « Ciascun titolare delle Facoltà o Scuole, di cui al citato articolo 70, designa non più di due professori, che siano o siano stati ordinari della materia messa a concorso o di materie affini; in luogo di uno di essi può anche essere designato un cultore di riconosciuta competenza della stessa materia ».

TOSATTI, Avrei senz'altro votato la formula dell'articolo 1 come nel testo ministeriale « In casi eccezionali, il Ministro, sentita... »; senonchè sono giunti i chiarimenti ed è stata presentata una nuova formulazione da parte dell'onorevole Ministro che restringe l'eccezione soltanto al caso di mancanza di professori della materia. Ciò mi pare eccessivo e, quindi, accedo al nuovo emendamento del senatore De Sanctis, condividendone le ragioni.

LAMBERTI. Associandomi al senatore Tosatti debbo aggiungere che la sola preoccupazione che ci potrebbe fermare di fronte alla accettazione della formula ampia proposta dal relatore è che si esageri nell'accogliere i cultori, diciamo, di chiara fama estranei all'insegnamento universitario. Credo però che in pratica questo pericolo non potrà verificarsi, dato che tutto l'organismo universitario tende ad essere un mondo chiuso; e ciò è tanto più giustificato in Italia, in quanto che l'alta cultura italiana è quasi tutta e quasi sempre concentrata nelle Università. Quindi il pericolo che i professori universitari abusino della facoltà loro concessa, di estendere la loro scelta fuori degli ambienti universitari, credo che in pratica non si verificherà.

Per quanto riguarda la formulazione ministeriale del paragrafo « In casi eccezionali, il Ministro... » poteva anche essere di versamente stilata.

SEGNÌ, *Ministro della pubblica istruzione.* La formulazione ministeriale non fa che ripetere la formulazione della legge vigente. Non esiste al riguardo alcuna innovazione.

PRESIDENTE. Desidero dare qualche informazione. L'introduzione nell'elettorato passivo dei cultori della materia ha un precedente, ed è la legge fascista. La quale peraltro fu costretta a concedere tale diritto, oltre che alle Facoltà anche al Ministro. In pratica era il Ministro che operava tale introduzione perchè i corpi elettorali accademici sono stati sempre severissimi nell'escludere i cultori anche se di chiarissima fama.

Per questo precedente sono molto perplesso sull'efficacia pratica di questo emendamento, e non sulla idealità che la ispira, che certo è generosissima.

Se non si fanno altre osservazioni, metto prima ai voti l'emendamento del senatore De Sanctis, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Metto ora ai voti l'emendamento presentato dal Ministro e di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Passiamo ora all'esame dell'ultima parte del 3° comma dell'articolo 1: « Entrano a far parte della Commissione i due designati che riportino il maggior numero di voti ed altri tre scelti, mediante estrazione a sorte, tra i sei successivi designati, ciascuno dei quali abbia riportato un numero di voti non inferiore al ventesimo della somma dei votanti. All'uopo, le frazioni di unità percentuale sono arrotondate all'unità immediatamente superiore »; si tratta cioè di combinare due criteri: quello elettivo diretto e quello per sorteggio innestato su quello elettivo.

Faccio notare che l'emendamento, presentato e già illustrato dal senatore Quagliariello allorchè era in discussione il primo periodo del comma, potrebbe trovare più opportuna sede a questo punto.

SEGNÌ, *Ministro della pubblica istruzione.* Per le ragioni già esposte in precedenza dichiaro di non poter accettare l'emendamento Quagliariello e prego il presentatore di volerlo ritirare.

QUAGLIARIELLO. Dopo i chiarimenti forniti dal Ministro, mi rendo conto delle difficoltà che potrebbero sorgere dall'accoglimento del mio emendamento; quindi non insisto sulla mia proposta, pur sottolineando che sarebbe opportuno che il principio, in essa contenuto, venisse, se possibile, salvaguardato.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi sembra opportuno, onorevole Quagliariello, mantenere la dizione del testo ministeriale; l'esperienza, che deriverà dall'applicazione della legge, dirà se sarà necessario, o meno, modificare il meccanismo.

PRESIDENTE. Dobbiamo, adesso, votare sopra questo sistema misto di elezione diretta e di sorteggio. L'onorevole relatore si è dichiarato favorevole. Desidererei, peraltro, ottenere una informazione dal Ministro: il *quorum* su che cosa è stato calcolato?

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Su base statistica: esiste qualche materia in cui vi è un'organizzazione del corpo elettorale tale che dopo i primi tre votati il quarto e il quinto discendono a percentuali molto basse. In ogni modo non è mai capitato che l'ottavo abbia meno del cinque per cento dei voti.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro delle sue spiegazioni.

In attesa che il Ministro possa studiare gli emendamenti proposti ed esprimere il suo pensiero su di una nuova eventuale formulazione dell'articolo 1, è bene procedere nell'esame degli altri articoli, accantonando per il momento l'esame dell'articolo 1.

Passiamo pertanto all'esame dei successivi articoli del disegno di legge:

#### Art. 2.

Alle operazioni di spoglio delle votazioni ed al successivo sorteggio provvede la Giunta predetta.

Riterrei opportuno, se non vi sono osservazioni, di sostituire alla parola « predetta », le parole « della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Chi approva l'articolo così modificato è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 3.

È considerato dimissionario d'ufficio il Commissario, il quale non intervenga — per qualsiasi motivo — a due adunanze della Commissione.

Al Commissario dimissionario subentra il professore che risulti sorteggiato — con le stesse modalità di cui ai precedenti articoli — nel gruppo residuo dei professori cui si riferì l'originario sorteggio.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Desidererei brevemente chiarire agli onorevoli senatori i motivi che ci hanno indotto alla formulazione del primo comma dell'articolo in discussione. Il male è noto: molto spesso i commissari in minoranza si adoperano in ogni modo perchè vengano protratti i lavori della Commissione; in tal modo vi sono Commissioni che hanno protratto la loro vita anche fino a due anni. Abbiamo voluto pertanto essere espliciti proprio perchè mancava finora un'arma contro questa specie di sabotaggio.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono osservazioni, porgo in votazione il primo comma dell'articolo 3. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al secondo comma di questo articolo è stato presentato nella scorsa riunione un emendamento così formulato dal senatore De Sanctis: « Al Commissario dimissionario, se appartenente al gruppo dei due eletti per maggioranza di voti, subentra colui che è riuscito terzo nella votazione o se questi è già membro della Commissione in seguito a sorteggio, il quarto e così via. Se il Commissario dimissionario è uno degli eletti in seguito a sorteggio, si nomina per sorteggio un altro nel gruppo residuo di professori cui si riferì il sorteggio originario ».

Il senatore De Sanctis si è preoccupato di tener distinti i due gruppi: la vacanza può presentarsi in un gruppo o nell'altro e questo emendamento, appunto, detta norme nei due casi.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Dichiaro di accettare l'emendamento del senatore De Sanctis.

PRESIDENTE. Pongo, pertanto, in votazione l'emendamento del senatore De Sanctis sostitutivo del secondo comma dell'articolo 3, emendamento cui ha aderito l'onorevole Ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, quale risulta con la modifica testè approvata.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.  
(È approvato).

Art. 4.

Le norme di cui alla presente legge valgono anche per i concorsi a cattedre universitarie banditi per l'anno in corso.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione.*  
Siccome la legge andrà in vigore con l'anno accademico 1952-53, l'articolo in questione conserva la sua efficacia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4. Chi lo approva è pregato di alzarsi.  
(È approvato).

Rinvio il seguito della discussione ad altra riunione.

La riunione termina alle ore 11,40.